



## DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 118

L'anno 2020, addì 7 del mese di agosto, nella Sede Camerale, il Segretario Generale, Dott. Antonio Nannini, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER FACCHINAGGIO E TRASLOCO 5 - LOTTO 3

### IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Richiamata la determinazione Presidenziale n. 1 del 19.12.2016 con la quale si prende atto che il Dott. Antonio Nannini svolgerà la funzione di Segretario Generale fino al 31 maggio 2021;
- Richiamate le delibere di Giunta n. 154 del 14.12.2017 e n. 99 del 17.12.2019 con cui sono stati approvati, rispettivamente, la nuova macrostruttura dell'ente e il budget direzionale per l'anno 2020;
- Richiamata altresì la propria precedente determinazione n. 251 del 18/12/2019 con la quale è stato assegnato al Segretario Generale/Dirigente di Area 1 il budget direzionale per l'annualità di riferimento;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2015, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 32, comma 2 ("...le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre...") e le integrazioni apportate dal D.L. 32 del 18 aprile 2019 entrato in vigore il 18 giugno 2019;
- Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legge n. 52 del 7 maggio 2012 convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012 n. 94, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
- Visto il Decreto-Legge n. 95 del 06/07/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (spending review), convertito in L. n. 135/2012, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;
- Visto l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- Visto l'art.1 commi 455 e 456 della L.296/2006 che disciplina il ricorso alle centrali di acquisto ovvero alle centrali di committenza regionali;
- Visto, in particolare, l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture al di sotto dell'importo di € 150.000,00 e comunque per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35 come modificato dal D.L. n.76/2020;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
Documento firmato digitalmente



- Vista la propria precedente determinazione n. 6 del 8/01/2020;
- Considerata la necessità di allestire e preparare la Sala del Consiglio in occasione delle riunioni che si tengono in corso d'anno presso la sede camerale di Forlì (circa 4 ore per 6 volte/anno, per un totale di circa 30 ore/anno e quindi 90 ore/triennio arrotondate a 100 ore/triennio);
- Considerato che nel corso del triennio 2020-2023 dopo l'ultimazione dei lavori di adeguamento degli spazi della sede di via Sigismondo, la sede di Viale Vespucci dovrà essere liberata per cui sarà necessario traslocare gli uffici, comprensivi di arredi, strumenti informatici e archivi cartacei dalla sede di Viale Vespucci 58 Rimini nella sede di via Sigismondo 28 Rimini e smaltimento di materiale fuori uso (si stimano 10 ore/spostamento per circa 35 spostamenti di ufficio per un totale di 350 ore che si arrotondano a 500 ore in considerazione di archivi e altro);
- Considerando che presso la sede di Forlì verranno traslocati al quinto piano n.10 uffici dopo che saranno ultimati i lavori di ristrutturazione;
- Vista la convenzione per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 5 attiva sul portale Intercent-ER Cig 7327179364 stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercenter e C.I.C.L.A.T. soc.coop. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari, sede legale in Bologna, via della Villa 17-19 P.Iva 04145360378 dove nel lotto 3 è prevista l'erogazione del servizio nelle province di Forlì-Cesena e Rimini;
- Dato atto che la convenzione suddetta prevede l'emissione da parte delle amministrazioni contraenti di un Ordinato di fornitura che darà origine ad un contratto della durata di 36 mesi con decorrenza dalla data stabilita in fase di ordinativo come riportato all'art.7 comma 5 della convenzione;
- Viste le tariffe del servizio riportate nella convenzione all'art.14;
- Visto le condizioni di esecuzione del servizio riportate nel capitolato tecnico;
- Considerata quindi la necessità di utilizzare il servizio di facchinaggio e trasloco per un totale di circa 800 ore/triennio e stimato il relativo importo in circa € 18.000,00 oltre Iva e di acquisire, quindi, il servizio in oggetto per un triennio dalla data di affidamento del servizio medesimo;

#### D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto dei contenuti della convenzione (e del relativo capitolato tecnico) per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 5 lotto 3 stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercenter e C.I.C.L.A.T. soc.coop. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari, sede legale in Bologna, via della Villa 17-19 P.Iva 04145360378;
- 2) di dare atto che l'adesione alla suddetta convenzione è formalizzata mediante l'emissione di un ordinativo di fornitura che darà origine ad un contratto della durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di emissione dell'ordinativo per un importo stimato di € 18.000,00;
- 3) di imputare le somme derivanti dal presente provvedimento sul conto 325066 dei bilanci preventivi di competenza;
- 4) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento di cui sopra, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, il Dott. Antonio Nannini, Segretario Generale dell'ente.

A1.1.3 - Provveditorato/

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
*Documento firmato digitalmente*